



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



Ordinanza N. 93 / 2017

OGGETTO: SPETTACOLO MUSICALE ARTISTA BRUNO MARS “24k MAGIK TOUR” DEL 12 GIUGNO 2017 – UNIPOL ARENA – DIVIETI AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’ORDINARIO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

IL SINDACO

Rilevato che:

- presso l’Unipol Arena si tengono eventi che richiamano un numero elevato di persone spesso giovani ;
- il giorno 12 giugno 2017 presso l’impianto dell’Unipol Arena si darà vita all’evento musicale "Bruno Mars 24k Magic Tour" ove è previsto il sold out con la presenza di circa quindicimila persone;
- in tale area insistono centri commerciali con esercizi di vendita al dettaglio e della grande distribuzione;
- in occasione degli eventi menzionati venditori itineranti svolgono la propria attività negli spazi autorizzati;
- all’interno del perimetro dell’Unipol Arena sono presenti pubblici esercizi;
- in situazioni ove la folla si raduna in numero considerevole, le condizioni di panico che possono scaturire, da allarmi fondati o meno, possono arrecare danni alle persone;

Considerato che:

- il rumore generato dallo scoppi di petardi può ingenerare allarme e divenire causa di panico rischiando di procurare danni o lesioni alle persone;
- che la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale, ovvero in lattine, può essere causa di lesioni qualora vengano utilizzati impropriamente o vengano dispersi al suolo disseminando cocci taglienti.

Ritenuto pertanto necessario individuare misure volte ad impedire episodi pericolosi per

l'incolumità pubblica, vietando nelle fasce orarie individuate :

- la vendita di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine nelle aree pubbliche ricomprese tra le vie Coppi, De Curtis, Cervi, Monroe, Lennon.
- nell'area circostante l'Unipol Arena la detenzione e l'uso di bottiglie o altri contenitori in vetro e lattine nonché proibire la detenzione e l'uso di prodotti pirotecnici ancorché di libera vendita.

Richiamati :

- l'art. 7, comma 1, lett. g del Regolamento di Polizia Urbana che dispone il divieto, in occasione di manifestazioni sportive, musicali, culturali o ricreative di vendere bevande d'asporto chiuse all'interno dei contenitori originali con l'obbligo per gli esercenti di somministrare in bicchieri che per le attività itineranti, dovranno essere di tipo "usa e getta";
- il titolo II e IV del Regolamento di Polizia Urbana, che disciplinano la sicurezza e la qualità dell'ambiente urbano e la tutela della quiete pubblica e privata;

Visti:

- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
- Il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art.54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcol;
- il regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Dato atto che:

- in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 41 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
- è stata data tempestiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art 57 del TULPS;

Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici

DISPONE IL DIVIETO

Nelle aree pubbliche ricomprese tra le vie Coppi, De Curtis, Cervi, Monroe, Lennon dalle ore 12:00 del 12 giugno 2017 alle ore 08:00 del 13 giugno 2017:

A) di vendita di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine;

B) ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:

1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010;

DISPONE INOLTRE IL DIVIETO

Nelle aree pubbliche ricomprese tra le vie Coppi, De Curtis, Cervi, Monroe, Lennon dalle ore 08:00 del 12 giugno 2017 alle ore 08:00 del 13 giugno 2017:

- alla detenzione e all'uso di bottiglie o altri contenitori in vetro e lattine nonché alla detenzione e all'uso di prodotti pirotecnici ancorché di libera vendita.
- dell'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico, con particolare riferimento a quelle sopracitate ;

DISPONE

- che la somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e dei concessionari di posteggio autorizzati, ricompresi nell'area, avvenga esclusivamente versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta;
- che il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Casalecchio di Reno e le altre forze di Polizia verifichino il rispetto della presente ordinanza;

RACCOMANDA

ai genitori e tutori di minori di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

AVVISA

Che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, come previsto dal regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Bologna nelle forme di legge;
- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.
- che la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dalla sua sottoscrizione

Del presente provvedimento è data comunicazione :

- Al Prefetto di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Alla Questura di Bologna;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando della Polizia Municipale.

Casalecchio di Reno, lì 09/06/2017

IL SINDACO
BOSSO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)